

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 – Fax 081/2404414 – Email info@cafassocfigli.it

Napoli, li 14 luglio 2011

Circolare informativa n° 36/2011

**A tutte le Aziende Assistite
LORO SEDI**

Approfondimento

VERSAMENTO CONTRIBUTI ENTI BILATERALI

Il Ministero del Lavoro con circolare n.43/2010 è intervenuto nuovamente su alcune problematiche concernenti gli Enti Bilaterali allo scopo di fornire chiarimenti e delucidazioni.

Il primo punto sul quale si è pronunciato il Dicastero ha ad oggetto la problematica riguardante il versamento contributivo a favore degli enti bilaterali e se lo stesso rientri nella parte economico – normativa del contratto collettivo di lavoro ovvero, nella parte obbligatoria.

In più di un'occasione, ***il Ministero si è già espresso sottolineando la non obbligatorietà dell'iscrizione all'Ente Bilaterale*** coerentemente con quanto stabilito dalle disposizioni e dai principi costituzionali in ordine alla libertà sindacale negativa ed alla libertà associativa, nonché in ordine ai principi del diritto comunitario.

Il secondo punto concerne l'ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro definiscono un sistema bilaterale allo scopo di garantire ai lavoratori delle ulteriori tutele ***ed allo stesso tempo sanciscono l'obbligatorietà (non dell'iscrizione a tali organismi) di riconoscere al lavoratore, unicamente per i datori di lavoro che non aderiscono al sistema bilaterale delle:***

- ***Forme analoghe di tutela (assistenza sanitaria o, prestazione integrativa);***
- ***La quantificazione delle stesse in termini economici.***

In tal caso ***l'obbligatorietà della tutela prevista concerne la parte economico – normativa del contratto collettivo, in quanto la stessa - regolando le situazioni di diritto in ordine al rapporto fra l'impresa ed il lavoratore - svolge una funzione sociale.***

Laddove il contratto collettivo di riferimento garantisca che una certa prestazione (*ad es. sanitaria*) rappresenti un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'Ente bilaterale è considerata unicamente una "modalità" per adempiere ad un obbligo.

Diversamente, i datori di lavoro che non aderiscono al sistema bilaterale devono garantire prestazioni analoghe a quelle erogate dagli organismi bilaterali ovvero, riconoscere somme aggiuntive di denaro chiaramente nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Abbiamo ritenuto interessante porre nuovamente l'attenzione su un altro intervento ministeriale, al fine di chiarire ulteriori dubbi in ordine agli organismi bilaterali.

Come di consueto, la Struttura resta a disposizione per gli opportuni e/o necessari confronti.
Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso